## **Breve Commento Ordinanza**

Con l'Ordinanza **n. 6299 del 2020**, la Corte di Cassazione stabilisce che il committente è tenuto a rispondere solidalmente col subfornitore del pagamento sia dei crediti retributivi che di quelli di natura previdenziale riguardanti i dipendenti del subfornitore.

Il dubbio in ordine all'applicabilità della regola della solidarietà anche ai rapporti tra committente e subfornitore nasceva dal fatto che non vi è alcun riferimento esplicito in tal senso nella legge che ha introdotto e disciplina il contratto di subfornitura (L. n. 192 del 1998).

Diverse pronunce giurisprudenziali, inoltre, avevano negato la possibilità di estendere il meccanismo della responsabilità solidale rivendicando l'autonomia negoziale del contratto di subfornitura rispetto al contratto di appalto.

Il contratto di appalto e di subappalto, infatti, sono caratterizzati dal coinvolgimento nell'attività dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. Il contratto di subfornitura, invece, prevede l'inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo, sotto le direttive del fornitore che determinano la dipendenza tecnica del subfornitore quanto a progetto, specifiche e know how di realizzazione della subfornitura. Il negozio di subfornitura commerciale si distingue pertanto dal sub-appalto d'opera o di servizi. Nel secondo caso non è possibile ravvisare un legame di tipo gerarchico tra le due imprese. Il subappaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, ad una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva.

La Corte pur dando atto dei diversi orientamenti interpretativi sia in dottrina che in giurisprudenza in merito alla natura dei due contratti (appalto e subfornitura) ponendosi in linea con la pronuncia della Corte Cost.le n. 254 del 2017 ha ritenuto che l'estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro ( anche di natura previdenziale) dei dipendenti del subfornitore sia giustificata dalla seguente ratio "evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale".

Se la Corte offre un chiaro indirizzo interpretativo a favore di un'estensione di tipo analogico, ci si chiede, tuttavia, se, diversamente da quanto previsto per il contratto di appalto o di subappalto, la mancanza di un'espressa menzione del regime di solidarietà nella normativa che disciplina il contratto di subfornitura possa permettere una deroga pattizia alla responsabilità del subfornitore.